

24739/16

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

In nome del popolo italiano

Udienza in data 8/11/2016

OGGETTO Disciplinare avvocati

(NEN 24739

R.G.N.23782/2015 cron. Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Renato Rordorf

Primo Presidente f.f.

dott. Ettore Bucciante

Presidente di sezione

dott. Giovanni Amoroso

Presidente di sezione

dott. Stefano Petitti

Presidente di sezione

dott. Aniello Nappi

Rel. Consigliere

dott. Domenico Chindemi

Consigliere

dott. Felice Manna

Consigliere

dott. Carlo De Chiara

Consigliere

dott. Franco de Stefano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, domiciliato in

, presso l'avv.

, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale al-

legata

- ricorrente -

Contro

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di , Consiglio Nazionale Forense, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

avverso

la sentenza n. 125/2015 del Consiglio nazionale forense, depositata il 23 luglio 2015

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi.

Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con

difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv.

ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore
d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di
reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata
il 26 maggio 2016.

A sostegno del ricorso per cassazione l'avv.

deduce due motivi d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di

W

Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la

tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione.

Il motivo è infondato, perché l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense» (Cass., sez. un., 13 novem-

bre 1997, n. 11220, m. 509834).



Non c'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-

lo dovuto per l'impugnazione

Roma, 8 novembre 2016

, Il consigliere nelatore

(dr. Aniel Nappi)

Paula Francesca CAMPOLI

